

## AS 345

### Emendamento

All'articolo 3 sono apportare le seguenti modificazioni:

- a) al comma 12, lettera b), le parole "100 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "70 milioni"
- b) dopo il comma 12, sono inseriti i seguenti:

*" 12 bis. In considerazione dell'aumento dei costi dell'energia termica ed elettrica registrato nel terzo trimestre dell'anno 2022, e' istituito nello stato di previsione del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, un apposito fondo, con una dotazione di 30 milioni di euro per l'anno 2022, finalizzato al riconoscimento, nei predetti limiti di spesa e in proporzione all'incremento dei costi sostenuti rispetto all'analogo periodo dell'anno 2021, di un contributo straordinario così suddiviso: 15 milioni in favore degli esercenti l'attività di produzione di prodotti di panetteria freschi (codice ATECO 10.71.10) e 15 milioni di euro a favore delle strutture di assistenza infermieristica residenziale per anziani (codice ATECO 87.10.00) e delle strutture di assistenza residenziale per anziani e disabili (codice ATECO 87.30.00).*

*12 ter. Con decreto del Ministro della Salute e del Ministro delle Imprese e del Made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto, sono individuati, i criteri per l'accesso alle prestazioni a carico del fondo di cui al comma 12-bis, le modalità e i termini di presentazione delle richieste di contributo, i criteri di quantificazione del contributo stesso nonché le procedure di controllo.*

*12-quater. I contributi di cui al comma 12-bis non sono cumulabili tra loro e non concorrono alla formazione del reddito d'impresa ne' della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Tali contributi sono cumulabili con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto."*

- c) Al comma 14, dopo le parole "lettera b,)" sono inserite le seguenti: "e dal comma 12-bis"

## Relazione illustrativa

In considerazione dell'aumento dei costi dell'energia termica ed elettrica registrato nel terzo trimestre dell'anno 2022, l'emendamento intende istituire nello stato di previsione del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, un apposito fondo, con una dotazione di 30 milioni di euro per l'anno 2022 a favore:

- a) per 15 milioni degli degli esercenti l'attività di produzione di prodotti di panetteria freschi (codice ATECO 10.71.10)
- b) per 15 milioni di euro a favore delle strutture di assistenza infermieristica residenziale per anziani (codice ATECO 87.10.00) e delle Strutture di assistenza residenziale per anziani e disabili (codice ATECO 87.30.00)

I settori beneficiari del contributo straordinario sono attinenti, da una parte, alla produzione di un bene primario che vede un alta intensità di consumo di energia a motivo dell'utilizzo di forni industriali elettrici.

Dall'altra si interviene a favore delle strutture residenziali con e senza assistenza infermieristica, atteso che le stesse risultano particolarmente affette all'incremento dei costi dell'energia che devono comunque garantire senza possibilità di riduzione attesa la popolazione di utenza di riferimento, ovvero anziani e disabili.

Il decreto attuativo viene demandato ad decreto del Ministro delle Imprese e del Made in Italy e del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di conversione in legge.

L'emendamento viene finanziato a valere delle risorse già stanziata nell'ambito del decreto legge medesimo.